



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL' ESCURSIONISMO

**QUADERNO DI ESCURSIONISMO N. 5
2^ Edizione 2010**



**COMMISSIONE CENTRALE PER L'ESCURSIONISMO
2010**

Sigle adottate nel Regolamento degli Accompagnatori dell' Escursionismo

- AE = Accompagnatore di Escursionismo di 1° livello (regionale)
- ANE = Accompagnatore di Escursionismo di 2° livello (nazionale)
- ASE = Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
- ASC = Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo
- ASS = Accompagnatore Sezionale Seniores
- AC = Accompagnatore di Cicloescursionismo
- CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
- CDC = Comitato Direttivo Centrale
- GR = Gruppo Regionale
- OTCO = Organo Tecnico Centrale Operativo (qui inteso per l'Escursionismo)
- OTPO = Organo Tecnico Periferico Operativo (qui inteso per l'Escursionismo)
- SCE = Scuola Centrale di Escursionismo
- SRE = Scuola Regionale e/o Interregionale di Escursionismo
- SSE = Scuola Sezionale e/o Intersezionale di Escursionismo
- UniCai = Unità formativa di base del CAI - Coordinamento degli OTCO con figure titolate

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL' ESCURSIONISMO

Approvato dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo
nelle riunioni tenute presso la Sede Centrale di Milano il 21 novembre e 12 dicembre 2009
Aggiornato il 23 aprile 2010 per gli acronimi ed i refusi.

PREMESSA

Visto:

- la Legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club Alpino Italiano";
- la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano", ed in particolare l'art. 2 - lettere b), c), d), e), g), h), i);
- la Legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", ed in particolare l'art. 20;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 3/6 luglio 1989;
- lo Statuto del CAI, ed in particolare l'art. I.1;
- il Regolamento Generale del CAI, ed in particolare l'art. I.I.1 - lettere b), c), d), l);
- la scala ed i limiti delle difficoltà escursionistiche T, E, EE, EEA, pubblicati su "La Rivista del Club Alpino Italiano" n. 2, marzo/aprile 1988, approvati dal Consiglio Centrale;
- la Delibera del Consiglio Centrale del 26 marzo 1994 sulla estensione della scala delle difficoltà escursionistiche;
- la Delibera del Consiglio Centrale del 12 gennaio 1991 sulla costituzione della Commissione Centrale per l'Escursionismo e relativo Regolamento;
- il Regolamento degli Accompagnatori di Escursionismo, integrato dalla difficoltà escursionistica EAI specifica per l'escursionismo in ambiente innevato con utilizzo di racchette da neve, approvato dal Consiglio Centrale il 28 settembre 2002;
- il Regolamento per l'uniformità didattica degli Accompagnatori di Escursionismo (corsi ed aggiornamenti) approvato dal Consiglio Centrale il 28 settembre 2002;
- il Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici approvato dal Consiglio Centrale il 29 settembre 2007 e le successive modifiche approvate dal Consiglio Centrale il 10 novembre 2007 ed il 29 marzo 2008;
- il Regolamento della Commissione Centrale per l'Escursionismo approvato dal Consiglio Centrale il 26 settembre 2008;
- il Regolamento della Scuola Centrale di Escursionismo approvato dal Consiglio Centrale il 26 settembre 2008.

Tenuto conto:

- delle diverse legislazioni regionali in materia di segnaletica e sentieristica;
- delle indicazioni di base di UniCai.

La Commissione Centrale per l'Escursionismo

Adotta

il seguente "Regolamento degli Accompagnatori dell' Escursionismo", redatto in conformità alle direttive del Regolamento OTCO-OTPO, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Centrale il 28 settembre 2002, nonché tutti i suoi allegati, ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 1

I titoli degli Accompagnatori dell' Escursionismo sono titoli ufficiali del CAI.

Art. 2

Presso la Sede Centrale è istituito l'apposito Albo degli Accompagnatori dell' Escursionismo.

Art. 3

Gli Accompagnatori dell' Escursionismo sono soci del CAI di età superiore ai 21 anni che hanno superato positivamente i corsi di qualificazione ed i seminari di aggiornamento autorizzati dalla CCE e condividono le finalità e gli obiettivi istituzionali del sodalizio.

Per questo si impegnano a promuovere, organizzare, svolgere, coordinare la pratica e la didattica dell'escursionismo e della sentieristica con spirito di servizio, volontario e gratuito, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e locali, degli Statuti e Regolamenti del CAI e delle delibere degli organi di governo del CAI competenti per territorio.

Gli Accompagnatori dell' Escursionismo sono volontari del sodalizio quindi non possono utilizzare il proprio titolo in attività professionali.

Nel caso siano anche professionisti, non possono promuovere in alcun modo la loro attività professionale all'interno del sodalizio.

Art. 4

L'Accompagnatore di Escursionismo deve possedere:

- a) esperienza escursionistica, maturata anche attraverso una pratica associativa;
- b) capacità organizzative tali da proporre, sviluppare, svolgere programmi e progetti finalizzati all'escursionismo,
- c) capacità di orientamento, conoscenza e uso delle carte topografiche;
- d) conoscenze culturali, storiche, naturalistiche, ambientali e geografiche generali, tali da caratterizzarlo come uomo di cultura del territorio, testimone dei valori fondanti del Club Alpino Italiano;
- e) senso di responsabilità, capacità di decisione e di conduzione del gruppo;
- f) attitudine alle relazioni umane quale strumento per rapportarsi con il gruppo;
- g) attitudini didattico-educative e capacità di comunicazione;
- h) capacità di eseguire le tecniche di sicurezza e di soccorso.

Art. 5

Sono previste tre figure riconosciute di Accompagnatori dell' Escursionismo:

- a) Accompagnatori Sezionali dell' Escursionismo (ASE, ASC, ASS), figure qualificate;
- b) Accompagnatore di Escursionismo e Cicloescursionismo (AE, AC), con titolo di Primo Livello;
- c) Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE), con titolo di Secondo Livello.

Le tre figure prevedono distinti percorsi formativi. Presupposto indispensabile per accedere ai titoli di livello crescente è l'acquisizione di una maggiore esperienza ed approfondimento tecnico-culturale connesso ad una maggiore ed autonoma capacità organizzativa, progettuale e didattica.

Art. 6

L'Accompagnatore di Escursionismo (AE) e l'Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE) sono competenti ad operare in modo autonomo nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate T, E, EE, EEA, EAI (all. 1) per le quali è riconosciuta la relativa abilitazione a seguito

della frequentazione con esito positivo dei corsi di formazione per AE completi dei moduli di specializzazione EEA ed EAI. L'Accompagnatore di Cicloescursionismo (AC) è competente ad operare in modo autonomo nell'ambito delle difficoltà escursionistiche T ed E ed in quelle cicloescursionistiche classificate BC

Gli Accompagnatori Sezionali dell' Escursionismo (ASE, ASC ed ASS) non sono autonomi nell'esercizio dell'attività didattica e non sono abilitati ad accompagnare nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate EEA ed EAI.

Tutti gli Accompagnatori di Escursionismo operano anche nel campo della segnaletica e sentieristica collaborando con le Sezioni.

Art. 7

Gli Accompagnatori dell' Escursionismo prestano la propria opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro il diritto di missione, secondo le norme previste per i componenti degli OTCO e OTPO del CAI.

NORME GENERALI PER I CORSI DI FORMAZIONE ED I MODULI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 8 - Organizzazione

Per ogni livello e per ogni modulo di specializzazione è previsto uno specifico corso.

Il corso di formazione per ANE è gestito a livello nazionale dalla CCE che ne affida l'organizzazione alla SCE.

I corsi di formazione per ASE ed AE, nonché i moduli EEA ed EAI, sono gestiti dagli OTPO che ne affidano l'organizzazione tecnico-didattica alle Scuole Regionali e/o Interregionali, Sezionali e/o Intersezionali, ove esistenti. Per le parti specialistiche Cicloescursionistiche e Seniores le Scuole si giovano del contributo didattico degli specifici Gruppi di Lavoro della CCE e degli OTPO. La CCE nomina tra i suoi componenti un Ispettore per il corso ANE. Gli Ispettori per i corsi AE sono nominati dalla CCE tra gli ANE in attività, su proposta della Scuola Centrale. Gli Ispettori per i corsi ASE sono nominati dagli OTPO di competenza, tra gli AE di comprovata esperienza culturale, tecnica e didattica proposti dalle rispettive Scuole Regionali.

Gli Ispettori hanno la funzione di verificare la corretta attuazione del Programma, il rispetto delle disposizioni impartite dalla CCE e di contribuire costruttivamente alla buona riuscita dei corsi.

Art. 9 - Richiesta e finanziamento

Entro il 30 giugno di ogni anno gli OTPO sottopongono all'approvazione della CCE l'elenco di corsi e aggiornamenti (all. 2) che intendono promuovere per l'anno successivo.

La CCE inserisce tali corsi ed i relativi costi nel proprio programma annuale di attività che sottopone all'approvazione del CC.

Entro il 31 dicembre dello stesso anno la CCE comunica agli OTPO proponenti le deliberazioni del CC.

Art. 10 - Richiesta di autorizzazione - Nulla osta

Le SRE o, in loro mancanza, gli OTPO devono richiedere alla CCE, almeno 60 giorni prima della data di inizio, la prescritta autorizzazione ad organizzare i corsi sottoponendo i programmi dettagliati, comprensivi di piano finanziario (all. 3), all'esame ed approvazione della stessa. Analogamente le SSE richiederanno il nulla osta all' OTPO per i corsi di loro competenza.

Il piano finanziario deve indicare analiticamente i costi e le fonti di copertura.
La CCE rilascia il prescritto nulla osta almeno 30 giorni prima della data di inizio dei corsi.

Art. 11 - Bando dei corsi

Le SRE/SSE o, in loro mancanza, gli OTPO bandiscono i corsi presso le Sezioni dei GR di appartenenza, rendendo noti il calendario delle lezioni teorico-pratiche ed i relativi programmi. In caso di inesistenza dell' OTPO o impossibilità di bandire i corsi, i soci interessati possono iscriversi a corsi di OTPO appartenenti ad altre Regioni, dandone comunicazione all'OTPO ed al GR di appartenenza nonché alla CCE.

Art. 12 - Partecipazione ai corsi

Possono partecipare ai corsi tutti i soci CAI in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso, che siano in possesso del godimento dei diritti civili e corrispondano ai requisiti generali di ammissione specificati per ciascun corso.

I titolati CAI di altre specialità interessati a frequentare i corsi possono richiedere all'OTPO il riconoscimento dei crediti formativi da loro conseguiti con la frequenza ad altri corsi del CAI per Operatori, Accompagnatori o Istruttori, secondo i criteri specificati nei piani didattici (all. 4).

CORSI DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI ESCURSIONISMO (ASE, ASC, ASS)

Art. 13 - Struttura

I percorsi formativi per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo, (ASE, ASC, ASS) sono riservati ai soci particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l'organizzazione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria Sezione. Essi sono costituiti da tre parti:

- 1) Base culturale comune;
- 2) Collaborazione per almeno un anno alla attività di scuola / commissione;
- 3) Formazione specialistica escursionistica

Più in dettaglio

- 1) Base culturale comune. Modulo comune a tutti i settori e orientato a valori e finalità (vedi documento UniCai di giugno 2010); a regime è organizzato dal coordinamento regionale degli OTPO in base ai criteri indicati da UniCai.
- 2) Collaborazione per almeno un anno alla attività didattica e di accompagnamento nella scuola o commissione sotto il controllo di un tutor (ANE, o in assenza AE, nominato dal responsabile di scuola o commissione sezionale).
- 3) Formazione specialistica escursionistica, sotto il controllo e l'autorizzazione dell'OTPO su indicazioni della CCE, contenente anche le competenze minime di base indicate nel modulo tecnico definito da UniCai.

La formazione specialistica, regolamentata ed autorizzata dalla CCE, è articolata in un tirocinio pratico sotto la supervisione di un AE in veste di Tutor ed una sessione di 1 giorni di lezioni/esercitazioni ed 1 di verifica ed è organizzata dall'OTPO di competenza in collaborazione con le Scuole di Escursionismo Sezionali e/o Intersezionali.

Art. 14 - Direttore, Tutor, Staff tecnico, Docenti

L'OTPO, su proposta delle Scuole organizzatrici, delega un AE/AC di provata esperienza a dirigere la formazione specialistica dell' escursionismo. Questi, in accordo con l'OTTO, sceglie, in base al livello di esperienza, gli AE/AC che assumono la funzione di Tutor a cui abbina non più di due partecipanti della stessa Sezione. Si avvale inoltre del supporto di uno Staff tecnico formato da AE/AC, ove possibile appartenenti alle Scuole Sezionali e/o Intersezionali o Regionali di Escursionismo.

Durante il tirocinio il Direttore può organizzare specifici seminari giovandosi di docenti anche esterni al CAI il cui compenso è a carico degli organizzatori.

Art. 15 - Articolazione della formazione specialistica

La formazione specialistica dei corsi per ASE/ASC/ASS è articolata in una sessione tecnica comune, un tirocinio di non meno di 4 escursioni sezionali (rientranti nelle tipologie riconosciute dal CAI) od uscite pratiche di corsi, organizzate e gestite dal candidato con la supervisione del Tutor nei mesi successivi alla conclusione della base culturale comune ed una sessione specialistica finale di lezioni/esercitazioni e verifica finale, secondo le modalità previste dai piani didattici (all. 5).

Art. 16 - Requisiti generali per l'ammissione ai corsi

I soci che intendono frequentare i corsi per ASE devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) avere compiuto 20 (venti) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso;
- b) godere dei diritti civili
- c) essere socio CAI da almeno due anni ed essere in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso;
- d) appartenere all'area territoriale dell'OTPO organizzatore salvo le deroghe previste dal presente regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE.
- e) avere almeno due anni di comprovata attività escursionistico didattica sezionale;
- f) essere disponibili ad impegnarsi nel settore escursionistico della propria Sezione.

Art. 17 - Ammissione e iscrizione ai corsi

Il socio che intende partecipare ai corsi per ASE/ASC/ASS deve presentare la domanda (all. 6), corredata dal curriculum personale (all. 7) e vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, all'OTPO organizzatore che verificherà i requisiti per l'ammissione in base al precedente art.16. Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito di partecipanti al corso, deve essere data la precedenza ai soci:

- a) che hanno frequentato i corsi di escursionismo sezionali base e/o avanzati;
- b) appartenenti a Sezioni prive di ASE/ASC/ASS;
- c) appartenenti all'Area Territoriale dell'OTPO organizzatore;

Alla conferma dell'ammissione al corso, il socio deve presentare:

- d) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- e) versamento della quota di frequenza al corso stabilita dall'OTPO organizzatore;
- f) una foto digitale adatta per il formato tessera.

Art.18 - Accertamento finale per l'idoneità alla qualifica di Accompagnatore Sezionali dell' Escursionismo (ASE/ASC/ASS)

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Possono essere previste una o più giornate di recupero a discrezione dell'OTPO organizzatore.

I corsi di formazione si concludono con l'accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite, sia della base culturale comune che della parte specialistica. Tale accertamento dovrà rispettare la griglia di valutazione ed i criteri contenuti nei piani didattici

(all. 8).

Al termine del percorso formativo, i candidati giudicati idonei dall'OTPO organizzatore, vengono nominati Accompagnatore Sezionale dell' Escursionismo (ASE/ASC/ASS) con la consegna di un attestato firmato dal Presidente della Sezione di appartenenza, dal Direttore della Scuola Regionale e/o Interregionale, Sezionale e/o Intersezionale, ove esistenti, nonché dal Presidente dell'OTPO organizzatore .

Il nominativo viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori Sezionali dell' Escursionismo, istituito presso il GR di competenza e tenuto aggiornato a cura dell'OTPO di riferimento.

L'ASE/ASC/ASS deve impegnarsi, negli anni successivi, a svolgere attività nel settore escursionistico della propria Sezione con programmazione, organizzazione e conduzione di escursioni e collaborazione ai corsi al fine di maturare la necessaria esperienza, migliorare le conoscenze teorico-pratiche e consolidare le motivazioni personali.

La frequenza del corso di formazione per sezioni dell'escursionismo e la successiva attività di cui sopra, costituiscono condizione indispensabile per l'ammissione ai corsi di formazione per Accompagnatori dell' Escursionismo di Primo Livello (AE/AC).

Entro 30 giorni dalla conclusione, l'OTPO organizzatore deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso redatta dal Direttore, unitamente ai nominativi e ai dati anagrafici degli allievi che hanno superato il corso.

Art. 19

L'OTPO individua le tematiche di aggiornamento dei sezionali e affida alle SSE la realizzazione di appositi seminari di aggiornamento obbligatori triennali in collaborazione con i Gruppi di Lavoro specialistici della CCE.

CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO E CICLOESCURSIONISMO (AE/AC) DI PRIMO LIVELLO

Art. 20

I corsi di formazione per Accompagnatori di Escursionismo e Cicloescursionismo di Primo Livello vengono promossi dagli OTPO, previa autorizzazione e regolamentazione da parte della CCE.

La SCE propone una rosa di nominativi di ANE in attività presso il suo corpo docenti, tra cui la CCE nomina un ispettore del corso avente la funzione di verificare l'attuazione del programma didattico.

Art. 21 - Articolazione e periodicità

I corsi per la formazione degli Accompagnatori AE/AC sono costituiti da 3 moduli:

- 1) Base: per l'accompagnamento AE su difficoltà T, E ed EE ;
per l'accompagnamento cicloescursionistico su difficoltà T, E e BC;

- 2) EEA per l'accompagnamento su percorsi misti, attrezzati e su vie ferrate che richiedono l'utilizzo di materiali ed attrezzatura idonea;
- 3) EAI per l'accompagnamento in attività escursionistiche in ambiente innevato con l'utilizzo di racchette da neve.

Il modulo base è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi.

I corsi per AE vengono organizzati ogni due anni.

Art. 22 - Programma dei corsi

Il programma dei corsi, approvato dalla CCE e dalla SCE deve prevedere la trattazione di una parte teorica e di una parte tecnico-pratica secondo quanto previsto dai piani didattici (all. 9).

La direzione del corso compete ad un ANE scelto dall'OTPO ove possibile all'interno del Corpo Docenti della SRE/SCE o, in alternativa, ad un AE di provata esperienza su tutti i gradi di difficoltà, componente della SRE/SSE.

I corsi di formazione per AE sono costituiti da:

- a) una sessione preliminare per l'accertamento dei requisiti dei candidati;
- b) quattro sessioni di due giorni (otto giorni completi) per il modulo base;
- c) due sessioni di due giorni effettivi ciascuna (quattro giorni completi) per il modulo EEA;
- d) due sessioni di due giorni effettivi ciascuna (quattro giorni completi) per il modulo EAI.

La verifica finale di ogni modulo si svolgerà durante l'ultima sessione.

Il corso può durare fino a due anni e può essere seguito anche per un solo modulo.

Art. 23 - Direttore, Staff tecnico, Docenti

Il Direttore del corso, in accordo con l'OTPO, sceglie i docenti in base alle specifiche competenze, avvalendosi del supporto di uno Staff tecnico formato da AE appartenenti all'OTPO ed ai Gruppi di Lavoro specialistici della CCE o alla SRE/SSE, i quali, per i moduli EEA ed EAI, devono essere abilitati per queste specifiche difficoltà ed eventualmente affiancati da tecnici rispettivamente della CNSASA o dello SVI. In particolare la direzione del modulo EAI deve essere affidata ad un AE con qualifica INV.

I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro compenso è a carico dell'OTPO organizzatore.

Art. 24 - Requisiti e domanda di partecipazione

L'aspirante AE/AC deve essere già in possesso della qualifica ASE/ASC o sezionale di altre specialità. Deve presentare all'OTPO organizzatore la domanda di partecipazione al corso (all. 6), completa di curriculum personale (all. 7), specificando se, dopo il modulo base obbligatorio, intende frequentare uno o entrambi i moduli facoltativi previsti. La domanda deve essere controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza o presso cui si svolge l'attività prevalente del socio. L'OTPO deciderà sull'ammissione.

I soci che intendono frequentare i corsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) aver compiuto 21 (ventuno) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso;
- d) appartenere all'area territoriale dell'OTPO organizzatore salvo le deroghe previste dal presente regolamento o espressamente autorizzata dalla CCE.

- e) aver svolto, come sezionale, almeno un anno (solare) di attività nel settore escursionistico della propria Sezione con programmazione, organizzazione e conduzione di escursioni;
- f) per i moduli EEA ed EAI, avere già svolto attività individuale rispettivamente su difficoltà EEA (percorsi misti, attrezzati e vie ferrate) o EAI (racchette da neve, sci escursionismo, sci alpinismo) nella stagione precedente al corso;
- g) essere disponibili a partecipare ai seminari di aggiornamento promossi dall'OTPO di appartenenza.

I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e tecnici di base indispensabili per una corretta programmazione ed organizzazione di una escursione:

- h) conoscenza degli aspetti ambientali e culturali del territorio;
- i) capacità di ricerca e di programmazione;
- j) capacità organizzative e di comunicazione;
- k) attitudine alle relazioni umane;
- l) padronanza e sicurezza di progressione su percorsi con difficoltà T-E-EE;
- m) capacità di lettura della carta topografica e corretto uso degli strumenti per l'orientamento (bussola e altimetro);
- n) capacità di interpretazione delle informazioni meteorologiche.

Art. 25 - Ammissione e iscrizione ai corsi

I candidati possono essere ammessi ai corsi in base ai seguenti criteri:

- a) possesso dei requisiti generali indicati all'art. 24 da accertare, nella sessione preliminare e attraverso l'esame del curriculum personale;

Qualora il numero dei candidati, risultati idonei in base al positivo accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo di partecipanti al corso stabilito dalla CCE, a parità di punteggio, deve essere data la precedenza ai candidati:

- b) appartenenti a Sezioni prive di AE;
- c) appartenenti all'Area Territoriale dell'OTPO organizzatore;
- d) aventi l'età inferiore (max 55 anni) al 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso.

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dall'OTPO, in accordo con la CCE.

Alla conferma dell'ammissione al corso, i candidati devono presentare al Presidente dell'OTPO organizzatore, la seguente documentazione

- e) la relazione descrittiva dell' itinerario escursionistico assegnato ai candidati
- f) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- g) versamento delle quote di iscrizione ai moduli del corso che si intendono frequentare, stabilite dall'OTPO organizzatore;
- h) una foto digitale adatta per il formato tessera.

Art. 26 - Conseguimento del titolo

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Possono essere previste una o più giornate di recupero per ogni modulo a discrezione dell'OTPO organizzatore.

La valutazione finale dei candidati verrà effettuata dal corpo docenti del corso e dovrà avvenire utilizzando la griglia riepilogativa dei giudizi delle varie prove indicati nei piani didattici (all. 8), al fine di assicurare un criterio unico di valutazione.

Il candidato che abbia frequentato il modulo base obbligatorio del corso di formazione, superando positivamente la verifica finale, viene nominato dal Presidente Generale, su proposta della CCE, Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo di Primo Livello (AE/AC). Gli accompagnatori di Escursionismo (AE) sono abilitati all' accompagnamento su difficoltà escursionistiche classificate T, E, EE. Quelli di Cicloescursionismo (AC) su difficoltà escursionistiche T, E e cicloescursionistiche BC. Il superamento positivo dei moduli facoltativi estende l'abilitazione anche alle difficoltà EEA ed EAI. Tale estensione viene registrata sul libretto personale.

Alla nomina vengono consegnati il libretto personale di qualifica, la tessera di riconoscimento, il distintivo metallico e di stoffa. Il nominativo dell'Accompagnatore viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori di Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale CAI e tenuto aggiornato a cura della CCE.

Entro 30 giorni dalla conclusione, l'OTPO organizzatore deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso redatta dal Direttore, unitamente ai nominativi e ai dati anagrafici dei titolati .

CORSI DI FORMAZIONE E VERIFICA PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO DI SECONDO LIVELLO (ANE)

Art. 27 - Programma e scopo dei corsi

I corsi di formazione per Accompagnatori di Escursionismo di Secondo Livello (ANE) vengono promossi dalla CCE ed organizzati dalla SCE.

Il programma dei corsi deve prevedere la trattazione di una parte teorica e di una parte pratica atte a sviluppare ed accertare competenze e conoscenze più approfondite rispetto agli AE di Primo Livello e spiccata propensione tecnico-didattica, organizzativa e gestionale. L'elenco dei contenuti e delle competenze da verificare è previsto dai piani didattici (all. 10).

Art. 28 - Programmazione dei corsi

La CCE affida alla SCE l'organizzazione dei corsi per ANE.

Entro il 30 giugno di ogni anno la SCE elabora i programmi dettagliati dei corsi, unitamente al piano finanziario con l'indicazione analitica dei costi e delle fonti di copertura (all. 11), e li sottopone all'approvazione della CCE.

Art. 29 - Bando dei corsi

La CCE bandisce i corsi per ANE indicando il calendario delle lezioni teorico-pratiche ed i relativi programmi e ne dà comunicazione agli OTPO affinché li divulghino presso le rispettive Sezioni.

Art. 30 - Direzione dei corsi

La direzione del corso è assunta dal Direttore della SCE o da un componente da lui delegato.

Entro 30 giorni dal termine, il Direttore del corso deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso, unitamente ai nominativi e dati anagrafici dei titolati .

Art. 31 - Staff tecnico, Docenti

Il Direttore del corso, in accordo con la CCE, sceglie i docenti, in base alle specifiche competenze avvalendosi del supporto di uno Staff tecnico formato da ANE o, nella fase transitoria, da AE abilitati su tutti i tipi di difficoltà facenti parte del corpo docenti della SCE.

I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro compenso è a carico dell'organizzazione.

Art. 32 - Struttura dei corsi

I corsi di formazione per ANE devono essere articolati in non meno di tre sessioni di due giorni ciascuna (sei giorni effettivi), per la trattazione della parte teorica, l'espletamento delle prove tecnico-pratiche e lo svolgimento della verifica finale.

Con il superamento della verifica finale il candidato acquisisce il titolo di AE di Secondo Livello (ANE).

Art. 33 - Requisiti dei candidati

Gli AE che intendono frequentare i corsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati con apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) aver compiuto 23 (ventitrè) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere in regola con il tesseramento dell'anno di effettuazione del corso;
- d) essere in possesso del titolo di AE con le abilitazioni EEA ed EAI;
- e) aver svolto, successivamente al conseguimento del titolo, almeno due anni di attività nel settore escursionistico dimostrando particolari capacità organizzative e didattiche;
- f) essere disponibili a collaborare con la SCE nell'organizzazione e realizzazione dei Corsi di formazione.

Art. 34 - Ammissione ai corsi

L'AE deve presentare alla CCE la domanda di partecipazione al corso (all. 6) completa di curriculum personale compilato su apposito modulo (all. 7), vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza e dal Presidente dell'OTPO. La CCE trasmetterà la domanda alla SCE che deciderà sull'ammissione.

I candidati possono essere ammessi se sono in possesso dei requisiti generali indicati all'art. 33, attraverso l'esame del curriculum e da accertare nella sessione preliminare.

Qualora il numero dei candidati risultati idonei in base al positivo accertamento dei requisiti di cui sopra, dovesse superare il prefissato numero massimo di partecipanti al corso stabilito dalla CCE, a parità di curriculum, deve essere data la precedenza ai candidati:

- a) appartenenti a Sezioni prive di ANE;
- b) aventi l'età inferiore (max 55 anni) al 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del corso.

Eventuali deroghe al punto precedente potranno essere discusse ed accettate dalla CCE.

Art. 35 - Iscrizione ai corsi

I candidati ammessi devono presentare alla SCE la seguente documentazione:

- a) certificato medico attuale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- b) versamento della quota di iscrizione al corso stabilita dalla CCE;
- c) una foto digitale adatta per il formato tessera.

Art. 36 - Conseguimento del titolo

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Possono essere previste una o più giornate di recupero a discrezione della SCE.

La verifica finale verrà effettuata dal corpo docenti del corso.

Il candidato che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione, su parere motivato e scritto della SCE e su proposta della CCE, viene nominato dal Presidente Generale Accompagnatore di Escursionismo di Secondo Livello (ANE).

Il nominativo dell'Accompagnatore viene inserito nell'Albo degli Accompagnatori Nazionali di Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale e tenuto aggiornato a cura della CCE. Viene altresì aggiornato il libretto personale di qualifica.

ATTIVITA' PERSONALE E AGGIORNAMENTO DELL'AE/AC

Art. 37 - Attività dell'AE/AC

All'atto della nomina gli Accompagnatori dell' Escursionismo si impegnano ad operare, sulla base delle direttive tecniche impartite dall'OTCO e dagli OTPO, per la promozione dell'attività escursionistica e cicloescursionistica nell'ambito della propria e di altre Sezioni.

L'Accompagnatore di Escursionismo deve avere cura di annotare l'attività svolta:

- a) sul modulo apposito (all. 12) che deve essere vistato dal Presidente della Sezione di appartenenza o presso cui è stata svolta l'attività prevalente ed inviato, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'OTPO di appartenenza;
- b) sul libretto personale di qualifica che deve essere vistato e vidimato dall'OTPO di appartenenza preferibilmente in occasione di aggiornamenti e/o congressi degli Accompagnatori di Escursionismo.

Art. 38 - Seminari di aggiornamento

Gli OTPO, in collaborazione con le SRE e le SSE, promuovono i seguenti seminari triennali di aggiornamento obbligatori:

- a) tecnico-culturali per tutti gli AE/AC;
- b) tecnico-pratici per AE abilitati EEA;
- c) tecnico-pratici per AE abilitati EAI.

Le tematiche degli aggiornamenti sono stabilite di volta in volta dalla SCE in base alle materie previste nei piani didattici (all. 13) e sviluppate operativamente dagli OTPO con le SRE e le SSE.

La partecipazione ai seminari di aggiornamento obbligatori costituisce, salvo giustificato e grave motivo scritto, condizione indispensabile per il mantenimento della qualifica di Accompagnatore di Escursionismo nonché delle abilitazioni alle specializzazioni EEA ed EAI.

In caso di inesistenza dell' OTPO o impossibilità di realizzare i seminari di aggiornamento, gli AE possono iscriversi ai seminari organizzati da OTPO appartenenti ad altre Regioni, dandone comunicazione all'OTPO ed al GR di appartenenza nonché alla CCE.

Ad ogni aggiornamento l'OTPO dovrà comunicare alla CCE la lista dei nominativi degli AE/AC partecipanti.

Art. 39 - Programmazione dei seminari. Richiesta di nulla osta

Gli OTPO che intendono organizzare i seminari di aggiornamento devono darne comunicazione alla CCE entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di effettuazione del seminario per consentire alla stessa di coordinare tali iniziative ed inserirle nel programma di attività da sottoporre al CC per l'esame ed approvazione. La CCE comunica agli OTPO proponenti le deliberazioni del CC entro il successivo 31 dicembre.

Gli OTPO debbono richiedere alla CCE, almeno 60 giorni prima della data di inizio, la prescritta autorizzazione ad organizzare i seminari di aggiornamento sottoponendo i programmi dettagliati, comprensivi di piano finanziario, all'esame ed approvazione della stessa.

Non sono previsti o concessi aggiornamenti con OTPO di altre discipline. Il piano finanziario deve indicare analiticamente i costi e le fonti di copertura. La CCE rilascia il prescritto nulla osta almeno 30 giorni prima della data di inizio del seminario.

La quota di partecipazione ai seminari viene stabilita dall'OTPO organizzatore.

Art. 40 - Direzione dei seminari

L'OTPO organizzatore delega un ANE o, in mancanza di questi, un componente della SRE o dello stesso OTPO alla direzione del seminario.

Entro 30 giorni dal termine, il Direttore del seminario deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione sull'aggiornamento effettuato comunicando inoltre i nominativi dei partecipanti.

Art. 41 - Docenti - Staff tecnico

Il Direttore del seminario ha ampia facoltà discrezionale nella scelta dei docenti, in base alle specifiche competenze, per la trattazione delle materie previste nel piano didattico.

I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro compenso è a carico dell'OTPO organizzatore.

Il Direttore del seminario può altresì avvalersi del supporto di uno Staff tecnico formato da AE appartenenti all'OTPO o alla SRE/SSE od ai Gruppi di Lavoro specifici della CCE che, per i moduli EEA ed EAI, devono essere abilitati per queste specifiche difficoltà ed eventualmente affiancati da tecnici rispettivamente della CNSASA o dello SVI.

PROVVEDIMENTI

DI SOSPENSIONE - RIAMMISSIONE - DECADENZA

Art. 42 - Disposizioni generali sui provvedimenti

I provvedimenti di sospensione e decadenza nei confronti degli ASE, ASC, ASS sono disposti, in forma scritta, dal Presidente della Sezione che segnalerà il provvedimento al GR ed all'OTPO di competenza

I provvedimenti di sospensione e decadenza nei confronti degli AE/AC ed ANE sono disposti, in forma scritta, dal Presidente Generale, su proposta motivata della CCE, conseguente alle segnalazioni degli OTPO sentiti i Gruppi di Lavoro Specifici.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli OTPO debbono segnalare alla CCE le proposte di provvedimenti disciplinari da adottare a carico degli AE, indicando nome, cognome, indirizzo e Sezione di appartenenza del titolato nonché i riferimenti del presente Regolamento contestati (all. 14, 15, 16), inviandone altresì copia scritta o in formato elettronico all'interessato ed alla Sezione di appartenenza.

Tutti i provvedimenti decorrono dalla data della comunicazione scritta della CCE alla Segreteria OTCO della Sede Centrale.

Art. 43 - Sospensione (all.14)

La sospensione ha valenza annuale e può essere ripetuta per un periodo massimo di tre anni. Vengono sospesi quegli Accompagnatori di Escursionismo che:

- a) senza giustificato motivo scritto, non abbiano svolto in veste di responsabile, o di aiuto nel caso degli ASE, per un intero anno, almeno tre attività escursionistiche che rientrino nelle

finalità della CCE (accompagnamento di escursioni/cicloescursioni estive o invernali, uscite di manutenzione e/o rilievo sentieri, eventi promozionali dell'escursionismo nella sezione di appartenenza) oppure non abbiano partecipato, da docente o da aiuto, ad almeno uno dei corsi dell'Escursionismo organizzati dagli OTPO o dalle Scuole , o che comunque, per analogo periodo, non abbiano provveduto a sottoporre a vidimazione il libretto personale;

- b) senza grave e giustificato motivo, comunicato per iscritto al Presidente dell'OTPO, non abbiano partecipato al seminario di aggiornamento periodico promosso dall'OTPO di appartenenza e/o ai congressi regionali triennali degli AE indetti dall'OTPO;
- c) tengano un comportamento non conforme alle disposizioni del presente Regolamento o abbiano utilizzato il titolo di AE per scopi esclusivamente personali e non contemplati dalle attività sezionali;
- d) essendo anche professionisti, abbiano utilizzato il titolo di AE nelle proprie attività professionali e/o le abbiano pubblicizzate e promosse all'interno del Sodalizio;
- e) chiedano, per giustificato motivo, di interrompere momentaneamente l'attività;
- f) non abbiano rinnovato l'iscrizione al CAI entro il 31 marzo di ciascun anno con conseguente decadenza delle coperture assicurative. In questo caso ogni attività operativa o didattica rimane sospesa fino al rinnovo dell'iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre successivo.

La sospensione non annulla la qualifica del titolato né le sue abilitazioni.

Art. 44 - Riammissione (all.15)

Cessata la sospensione, l'Accompagnatore dell' Escursionismo che intende riprendere l'attività è tenuto a comunicare per iscritto all'OTPO il proprio rientro nelle attività sezionali, con dichiarazione controfirmata dal Presidente della Sezione di appartenenza ed a partecipare al primo seminario di aggiornamento specifico previsto dall'OTPO.

La riammissione reintegra la posizione di AE/AC sull'Albo e la conseguente copertura assicurativa per gli infortuni ai titolati.

Art. 45 - Decadenza dal titolo di AE/AC o ANE (all.16)

Cancellazione degli ASE dagli elenchi regionali

La CCE, su segnalazione degli OTPO, dispone la definitiva decadenza dalla nomina degli Accompagnatori dell' Escursionismo che:

- a) dopo tre sospensioni, continuino a mantenere le condizioni di cui all'art. 43 che hanno motivato le sospensioni stesse;
- b) presentino le proprie dimissioni dall'Albo degli Accompagnatori di Escursionismo o Cicloescursionismo;
- c) tengano un comportamento o compiano azioni gravemente contrarie all'etica del CAI;
- d) svolgano attività professionali lucrative utilizzando il titolo di AE/AC e/o le abbiano pubblicizzate e promosse all'interno del Sodalizio;
- e) non risultino più iscritti al CAI; la cessazione della condizione di socio, anche per un solo anno, comporta la decadenza del titolo.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione alla CCE, tramite l'OTPO di appartenenza, entro i successivi trenta giorni, del libretto personale di qualifica, della tessera di riconoscimento e dei distintivi metallico e di stoffa.

I titolati di Primo e Secondo Livello (ANE), che perdono tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità ad operare a tale livello, mantengono, su propria richiesta, il livello di qualifica inferiore (AE ed ASE), rispettando le condizioni di operatività previste.

La cancellazione degli ASE/ASC/ASS dagli elenchi regionali è disposta dall'OTPO, su segnalazione delle Sezioni, nei casi previsti dai precedenti punti a), b), c), d), e).

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO O CICLOESCURSIONISMO EMERITI

Art. 46

La CCE può conferire agli AE/AC la nomina di Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo Emerito, purchè abbiano esercitato l'attività per almeno 10 anni consecutivi. Tale nomina viene annotata sull'Albo, sul libretto personale (che da quel momento non ha più necessità di essere sottoposto a vidimazione) e sulla tessera di riconoscimento, nonché incisa sul distintivo metallico.

La CCE conferisce la nomina all'AE/AC su esplicita richiesta accompagnata da una relazione sulla carriera svolta dal titolato all'interno del Sodalizio sottoscritta dal Presidente della Sezione di appartenenza.

Con la nomina ad AE/AC Emerito decade l'assicurazione personale prevista dal CAI.

ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONISMO O CICLOESCURSIONISMO ONORARIO

Art. 47

La CCE può conferire la nomina di Accompagnatore di Escursionismo o Cicloescursionismo Onorario, con proprio motivato parere, ai soci CAI particolarmente distintisi quali protagonisti di imprese escursionistiche di riconosciuto valore ed impegno o meritoriamente impegnati a promuovere l'Escursionismo con opere tecnico-scientifiche o letterario-divulgative su richiesta della SCE, dell'OTPO o della Sezione di appartenenza accompagnata da una relazione sulla carriera svolta dal socio all'interno del Sodalizio.

All'AE/AC Onorario viene consegnato uno speciale attestato e la nomina viene annotata su un apposito Albo d'Onore tenuto e aggiornato a cura della CCE.

CONGRESSI AE NAZIONALI E REGIONALI E/O INTERREGIONALI

Art. 48

I Congressi AE Nazionali e Regionali e/o Interregionali sono triennali ed obbligatori.

I Congressi Nazionali devono essere tenuti entro il mese di novembre dell'anno precedente la scadenza della CCE, mentre quelli Regionali e/o Interregionali devono essere tenuti entro il mese precedente il Congresso Nazionale.

La CCE e gli OTPO possono organizzare Congressi straordinari anche con cadenze diverse.

I Congressi Regionali e/o Interregionali avanzano al GR di appartenenza le proposte di candidatura relative ai componenti dell'OTPO ed al Congresso Nazionale quelle relative ai componenti della CCE.

Ai Congressi degli OTPO dovrà essere invitato il Presidente della CCE ed il responsabile di area nominato e facente parte della CCE.

La partecipazione ai Congressi viene annotata sul libretto personale di qualifica.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 49

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dalla CCE per l'adeguamento alle disposizioni di futura attuazione.

In tal caso viene emanata apposita circolare, con invio a tutti gli OTPO e GR.

NORME TRANSITORIE

Art. 50 - Aggiornamento AE titolati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Gli AE titolati prima del 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano le abilitazioni acquisite.

Gli OTPO organizzeranno una sessione di aggiornamento EEA nel 2010 con replica nel 2011 obbligatoria per tutti gli AE (all.17).

Gli AE dovranno partecipare ad uno dei due aggiornamenti.

L'ingiustificata assenza comporta la perdita della abilitazione EEA.

Art. 51 - Modalità di accesso al titolo ANE per gli AE titolati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Nella fase transitoria la CCE si attiverà per la costituzione di un primo nucleo di ANE selezionati proporzionalmente su base regionale secondo i criteri definiti nell'allegato 18 e siano disponibili a prestare la propria opera di ANE ovunque necessario sul territorio nazionale. Tutti gli AE in possesso di tali requisiti possono inoltrare domanda alla CCE tramite il proprio OTPO, allegando un curriculum della loro vita associativa con particolare riguardo alla progettazione di attività didattiche, direzione di corsi o aggiornamenti nonché alle cariche sociali ricoperte (all.7).

Art. 52

Ove gli OTPO non siano operanti o sospesi, i compiti di loro pertinenza vengono svolti dalla CCE.

Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fissata al 1° gennaio 2010, rimangono in vigore le disposizioni del Regolamento precedente.



CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Centrale per l'Escursionismo